



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO CONSILIARE 30 aprile 2026 n.63**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.20 del 22 aprile 2026;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALL'ACCORDO TRA LA  
REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA GEORGIA PER EVITARE LE DOPPIE  
IMPOSIZIONI E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI  
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO**

**Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di emendamento alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Georgia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Allegato A), firmato a New York il 28 settembre 2012, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo medesimo.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 2026/1725 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Alice Mina – Vladimiro Selva*

**p. IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
IL SEGRETARIO DI STATO**  
*Alessandro Bevitori*

## PROTOCOL

### TO AMEND THE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SAN MARINO AND GEORGIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL, SIGNED AT NEW YORK ON 28 SEPTEMBER 2012

The Republic of San Marino and Georgia

**Desiring** to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Republic of San Marino and Georgia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at New York on 28 September 2012, (hereinafter referred to as "the Agreement"), have agreed as follows:

#### ARTICLE 1

Article 25 subparagraph 2 (Mutual Agreement Procedure) of the Agreement, the words "The mutual agreement procedure shall expire by the end of the third year following that in which the case was presented by the tax payer." shall be deleted.

#### ARTICLE 2

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels of the completion of the procedures necessary for the entry into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of receipt of the later notification indicating the completion of the legal procedures necessary for the entry into force of this Protocol.
2. This Protocol shall have effect for any taxable year beginning on or after 1 January of the calendar year next following the year in which the Protocol enters into force. This Protocol shall cease to have effect from the date of termination of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Washington, D.C. this 17<sup>th</sup> day of October 2025, in Italian, Georgian and English languages, each text being equally authentic. In case of divergent interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

**For the Republic of San Marino**

**Marco Gatti**  
**Minister of Finance and Budget,**  
**Transport and Energy**

**For Georgia**

**Lasha Khutsishvili**  
**Minister of Finance**

## PROTOCOLLO

### **DI EMENDAMENTO ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA GEORGIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, FIRMATO A NEW YORK IL 28 SETTEMBRE 2012**

La Repubblica di San Marino e la Georgia

**Desiderando** concludere un Protocollo di emendamento all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Georgia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmato a New York il 28 settembre 2012 (di seguito "l'Accordo"), hanno convenuto quanto segue:

#### ARTICOLO 1

All'articolo 25 paragrafo 2 (Procedura amichevole) dell'Accordo, l'espressione "La procedura amichevole si chiude entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il caso è stato sottoposto dal contribuente" viene eliminata.

#### ARTICOLO 2

1. Gli Stati Contraenti si notificano per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima notifica relativa al completamento delle procedure giuridiche necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo avrà effetto per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui il Protocollo entra in vigore. Il presente Protocollo cesserà di avere effetto a partire dalla data di denuncia dell'Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Washington, D.C. il 17 ottobre 2025 nelle lingue italiana, georgiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo inglese.

**Per la Repubblica di San Marino**

**Marco Gatti**  
**Segretario di Stato per le Finanze**  
**e il Bilancio, i Trasporti e**  
**l'Energia**

**Per la Georgia**

**Lasha Khutsishvili**  
**Ministro delle Finanze**